



Area

Settore

11

4

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 03/08/2007

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Art. 11 legge Regionale 17.03.1981 n. 11. - Aggiornamento elenco periti istruttori demaniali. -

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	PRESIDENTE
3)	Assessore	Andrea	ABBAMONTE	
4)	"	Teresa	ARMATO	
5)	"	Ennio	CASCETTA	ASSENTE
6)	"	Andrea	COZZOLINO	ASSENTE
7)	"	Gabriella	CUNDARI	
8)	"	Rosa	D'AMELIO	
9)	"	Vincenzo	DE LUCA	
10)	"	Marco	DI LELLO	
11)	"	Corrado	GABRIELE	
12)	"	Angelo	MONTEMARANO	
13)	"	Luigi	NOCERA	
	Segretario	Maria	D'ELIA	

L'Assessore Andrea Cozzolino

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 della Legge Regionale n. 11 del 17.03.1981 dispone che gli speciali incarichi di cui all'art. 28 della legge 26.06.1927 n. 1766 nonché le perizie istruttorie previste dal regolamento approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332, ed in genere tutti gli incarichi di indagini tecniche e storico giuridiche devono essere affidate a soggetti scelti in apposito elenco da conservarsi presso la G.R. della Campania o l'Ufficio da questa delegato;
- con delibera di G.R.C. n. 1733 del 09.03.1982 è stato istituito l'elenco dei periti istruttori demaniali per gli incarichi in materia di usi civici;
- con delibera di G.R.C. n. 277 del 19.01.2001, per rendere più trasparente, efficace ed incisiva l'azione della P.A. nella peculiare procedura delle verifiche demaniali a fronte degli avvenuti inserimenti in detto elenco, anteriormente alla citata delibera, di numerosi soggetti iscritti ad albi o collegi professionali, sono stati determinati i criteri per l'affidamento degli incarichi in materia di usi civici.
Con lo stesso atto, è stato disposto in particolare, che quando la verifica demaniale attenga all'accertamento dell'esistenza di migliorie agrarie sostanziali e permanenti, la stessa deve essere conferita esclusivamente ad un Dottore Agronomo o ad un Dottore Forestale o ad un Perito Agrario, nel rispetto delle competenze professionali e fatto salvo il criterio della rotazione nella scelta dei nominativi; che non può essere inoltre conferito incarico di perito-istruttore al professionista nei Comuni appartenenti alla Provincia in cui il medesimo abbia eletto la propria residenza nonché in quella in cui risulta iscritto all'albo o al Collegio professionale di appartenenza;

CONSIDERATO CHE:

- l'accertamento dello stato dei luoghi comporta in ogni caso la valutazione delle migliorie agrarie apportate da chi ha occupato a qualsiasi titolo i terreni ad uso civico per cui le categorie di professionisti più indicati, per le loro specifiche competenze in materia, sono quelle dei Dottori Agronomi e Forestali e dei periti agrari;

RITENUTO CHE:

- l'art. 11 della legge regionale n. 11 del 17.03.1981 ai commi 1 e 2 prevede la possibilità dell'affidamento di indagini di natura storico-giuridiche, le quali presuppongono una competenza ed un'esperienza maturata nelle corrispondenti discipline;
- è necessario, pertanto, consentire l'iscrizione nell'elenco dei periti istruttori demaniali per l'espletamento delle indagini di cui sopra ai soggetti in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e/o in discipline Umanistiche;

RILEVATO CHE:

- continuano a pervenire al Settore B.C.A. - Servizio Amministrativo Usi Civici- richieste di iscrizione all'albo dei periti istruttori demaniali da parte di soggetti in possesso di diploma di 2° grado e di diploma di Laurea i cui ordinamenti didattici vigenti non prevedono le necessarie conoscenze in estimo agrario ed estimo legale necessari per l'accertamento di migliorie agrarie sostanziali e permanenti;
- l'elenco attualmente esistente, risulta composto in numero prevalente da professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri e/o architetti, nonché nei collegi dei geometri o/e periti edili, nei confronti dei quali, in ragione delle effettive esigenze connesse all'accertamento di migliorie agrarie sostanziali e permanenti, non sussistono i requisiti per avvalersi della loro prestazione attesi i criteri della citata D. G.R.C. n. 277/01;

- il suddetto elenco non è stato aggiornato da consistente tempo, motivo che ha dato luogo a rinunce da parte di alcuni tecnici nominati con conseguente necessità di ripetizione delle relative operazioni da parte dell'apposita commissione competente nell'affidamento degli incarichi;

RITENUTO CHE:

- i criteri di economicità, efficacia, ed efficienza cui deve sempre uniformarsi l'azione amministrativa rendono urgente l'aggiornamento dell'elenco in questione mediante la conservazione dell'iscrizione nello stesso dei soli nominativi dei tecnici effettivamente interessati e cancellazione di coloro che non manifestano più tale interesse oltre che degli eventuali deceduti e di coloro il cui nominativo sia stato depennato dall'albo o collegio professionale per qualsiasi motivo;
- i criteri di cui sopra rendono altresì necessario che vengano assicurate, in osservanza al principio della par condicio, forme adeguate di pubblicità, tenuto conto che l'elenco è stato istituito nell'anno 1982 e non è stato oggetto di verifica circa l'attuale possesso di necessari requisiti da parte dei soggetti iscritti;
- è necessario, pertanto, provvedere a richiedere a tutti gli iscritti nell'elenco espressa manifestazione di interesse a conservare la registrazione del proprio nominativo;

SENTITI da parte del Settore Bilancio e Credito Agrario la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali e il Collegio dei Periti Agrari;

VISTO l'art. 66, comma V° e VI° del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 con cui sono state trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le competenze amministrative in materia di Usi Civici;

VISTA la legge regionale n. 11 del 17.03.1981 recante norme nella stessa materia

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata ed integrata dalla legge 11.02.2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14.05.2005, n. 80;

VISTO l'art. 4 comma 3 della L.R. 29.12.2005 n. 24 (finanziaria 2006);

“Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente”;

D E L I B E R A

di:

1. Revocare la delibera di G.R.C. n. 277 del 19.01.2001 fermo restando che i rapporti sorti prima della presente deliberazione continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni in essa contenute .
2. Inserire nell'elenco de quo istituito con la D.G.R.C. n. 1733/82, previo positiva istruttoria, le istanze unicamente prodotte dai Dottori Agronomi e Forestali, dai Periti Agrari, entrambi con comprovata esperienza in estimo legale ed estimo agrario nonché per le ricerche storico giuridiche dai laureati in Giurisprudenza e/o discipline Umanistiche.
3. Iscrivere nell'elenco ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17.03.1981 n. 11 le istanze pervenute all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Bilancio e Credito Agrario entro le date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle richieste ed a seguito degli esiti positivi della relativa istruttoria.

Alla scadenza dei termini suddetti si provvede inoltre all'aggiornamento dell'elenco anche in ordine delle eventuali cancellazioni o decadenza.

4. Fare obbligo a tutti gli interessati già iscritti alla data di avvenuta approvazione della presente delibera nell'elenco dei periti istruttori demaniali di avanzare entro il termine di giorni quarantacinque dall'avvenuta pubblicazione del presente atto sul BURC istanza di manifestazione di interesse alla conservazione della relativa iscrizione.
5. Dichiarare decaduti i soggetti che non avranno provveduto a manifestare l'interesse alla conservazione dell'iscrizione.
6. Conferire l'incarico di perito istruttore demaniale con il criterio del sorteggio e della rotazione.
7. Escludere dall'affidamento degli incarichi citati in premessa il professionista nel caso in cui il mandato debba essere svolto nei comuni della Provincia in cui il medesimo abbia eletto la propria residenza o in quella in cui risulta iscritto all'albo o al collegio professionale.
8. Demandare al Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario nell'ambito delle rispettive competenze l'adozione di provvedimenti esecutivi della presente deliberazione.
9. Procedere alla pubblicazione dell'elenco costituente parte integrante della presente delibera sul sito internet della Regione Campania nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
10. Copia della presente delibera viene trasmessa:
 - 1 - all'Assessore all'Agricoltura ed alle Attività Produttive;
 - 2 -al Dirigente del Settore SESIRCA per la pubblicità sul sito internet della Regione Campania e Televideo;
 - 3 - al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione a valere da notifica a tutti gli effetti di legge;